



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI MESTIERI VIAGGIANTI**

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 79 del 26 aprile 2001**

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Attività disciplinata
- Art. 3 - Periodicità delle concessioni

CIRCHI EQUESTRI

- Art. 4 - Criteri per la concessione delle aree
- Art. 5 - Versamenti per occupazione delle aree

PARCHI DIVERTIMENTO

- Art. 6 - Termini per la presentazione delle domande
- Art. 7 - Durata delle concessioni
- Art. 8 - Requisiti e documenti per ottenere la concessione
- Art. 9 - Criteri per la formazione delle graduatorie
- Art. 10 - Limite numerico delle concessioni
- Art. 11 - Obbligo della gestione diretta dell'attrazione da parte del titolare
- Art. 12 - Modifiche e sostituzioni delle attrazioni
- Art. 13 - Trasmissibilità della concessione
- Art. 14 - Perdita diritto di anzianità
- Art. 15 - Novità
- Art. 16 - Criteri per l'ammissione delle novità
- Art. 17 - Assegnazione concessione per attrazioni analoghe
- Art. 18 - Comunicazione di assegnazione concessione
- Art. 19 - Concessione di altre aree
- Art. 20 - Uso di apparecchi sonori
- Art. 21 - Sistemazione carovane e raccolta rifiuti
- Art. 22 - Banchi per somministrazione alimenti e bevande
- Art. 23 - Deposito cauzionale
- Art. 24 - Sanzioni

NORME GENERALI

ART. 1

Campo di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimenti, ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della L. 18.3.1968 n. 337 sulle predette attività.

ART. 2

Attività disciplinata

Sono considerati "spettacoli viaggianti" a norma dell'art. 2 della L. 18.3.68 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi divertimenti, anche se stabilmente insediati.

ART. 3

Periodicità delle concessioni

Ogni area diversa da quella di cui al successivo comma è disponibile per la concessione una volta all'anno, salvo ulteriore concessione da valutare di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

L'area destinata all'installazione dei mestieri viaggianti potrà essere accordata con frequenza maggiore ai circhi equestri, ad esclusione del periodo in cui ha luogo il tradizionale Luna Park primaverile.

CIRCHI EQUESTRI

ART. 4

Criteri per la concessione delle aree

I circhi equestri possono essere ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a giorni tre di effettivo spettacolo per un'occupazione massima di cinque giorni. In casi particolari il Sindaco ha la facoltà di concedere eventuali proroghe.

Le domande dovranno indicare un arco di tempo non superiore a dieci giorni.

Le richieste, in carta legale, e corredate dell'indicazione del numero di

codice fiscale del richiedente, delle dimensioni del circo e del numero dei mezzi a seguito, dovranno essere inviate al Sindaco del Comune di Verbania e non saranno tenute in considerazione istanze inoltrate antecedentemente a mesi quattro.

Dovrà trascorrere comunque un periodo di almeno 30 giorni dalla concessione di un altro spettacolo circense.

L'Amministrazione valuterà le domande pervenute e, nel caso di più domande concorrenti aventi lo stesso periodo di svolgimento della manifestazione, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni di spettacoli circensi non potranno essere, di norma, superiori a 2 all'anno.

ART. 5

Versamenti per occupazione delle aree

E' dovuto un deposito cauzionale, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere causati all'area oggetto di concessione e della corretta pulizia della stessa.

Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato, in contanti, presso l'ufficio Polizia Amministrativa, prima dell'installazione del complesso circense.

La restituzione di detto deposito avverrà non appena accertato l'esistenza o meno di danni e l'avvenuto pagamento della tassa relativa al plateatico.

PARCHI DIVERTIMENTO

ART. 6

Termini per la presentazione delle domande

La domanda relativa all'installazione di attrazioni nel Parco Divertimenti denominato "San Vittore" dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno precedente ed il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge il parco, in carta

legale.

Le domande relative alla "Fiera di Santa Lucia" a Suna dovranno essere presentate, in carta legale, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre di ogni anno.

Nei casi non contemplati nei precedenti commi le domande dovranno essere presentate con un anticipo di almeno 15 giorni e comunque non superiore a 90 giorni dalla data richiesta.

Le domande pervenute fuori dei termini sopra indicati non saranno prese in considerazione e quindi archiviate.

ART. 7

Durata delle concessioni

Le aree disponibili possono essere concesse per la durata massima di 16 giorni consecutivi nel periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale. In casi particolari, il Sindaco ha la facoltà di concedere eventuali proroghe.

Al fine del rilascio della licenza di agibilità del parco, i titolari delle attrazioni dovranno aver installato le proprie attrezzature alla data indicata sulla concessione.

Qualora tale condizione non sia rispettata, il richiedente perderà ogni diritto all'insediamento.

La rimozione delle attrazioni, prima dei festeggiamenti patronali, sarà considerata abbandono non autorizzato del Parco.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la sospensione dal Parco per i due anni successivi, fatte salve le situazioni di forza maggiore sulla cui attendibilità deciderà il Sindaco.

ART. 8

Requisiti e documenti per ottenere la concessione

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) generalità complete
- b) comune di residenza e l'indirizzo dove dovrà essere inviata la corrispondenza
- c) indicazione chiara del numero di codice fiscale
- d) dichiarazione attestante la rispondenza dell'attrazione al prototipo indicato negli elenchi di cui all'art. 4 della legge

18.3.1968 n. 337

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA, PENA NULLITA', DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- 1) fotocopia autenticata della licenza di esercizio;
- 2) indicazione della superficie occupata dall'attrazione e posizione del "vano cassa" (se non incorporato nell'attrazione), numero dei carichi utilizzati e delle roulotte di abitazione e la relativa superficie di occupazione in mq.
- 3) fotografia dell'attrazione (solo la prima volta se non vi sono variazioni)
- 4) certificato annuale, redatto da tecnico abilitato, attestante gli esiti della verifica effettuata sull'attrazione e sugli apparati meccanici, idraulici ed elettrici.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata non corrispondessero a verità, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione.

Nel caso che il parco sia già fisicamente costituito e non sia possibile l'immediato allontanamento, si provvederà all'esclusione della partecipazione per gli anni futuri.

ART. 9

Criteri per la formazione delle graduatorie

- 1) anzianità di frequenza alla manifestazione
punti 4 annui
- 2) anzianità di domanda (senza interruzioni)
punti 2 annui
- 3) eventuale residenza nel Comune
punti 1 annui

Il punteggio attribuito con i requisiti 1 e 2 non sono sommabili nello stesso anno.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza se giustificata da seri motivi e preventivamente comunicato al Comune.

ART. 10

Limite numerico delle concessioni

I concorrenti all'assegnazione di posteggi nei parchi divertimento possono ottenere la concessione per una sola attrazione.

In casi particolari il Sindaco, tenuto

conto della composizione del nucleo familiare e del tipo di attrazione, può derogare a quanto sopra previsto concedendo altre autorizzazioni.

L'assegnazione ai posteggi per "piccolissime attrazioni", saranno oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

Le concessioni per le attrazioni di cui al precedente comma vengono rilasciate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale una volta accertata la disponibilità di area nel parco stesso e sempreché dette attrazioni non superino i 2 mq. di superficie.

ART. 11

Obbligo della gestione diretta dell'attrazione da parte del titolare

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad installare l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione ed a gestirla direttamente, salvo il caso di inabilità da comprovarsi mediante certificazione medica.

L'elusione della suddetta disposizione comporta l'esclusione della partecipazione all'anno successivo.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo e misure, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato.

La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Sindaco o Suo delegato.

ART. 12

Modifiche e sostituzioni delle attrazioni

Tutte le sostituzioni delle attrazioni o modifiche delle stesse, dovranno essere autorizzate dal Sindaco purchè la richiesta sia presentata almeno un mese prima dell'inizio del parco; dopo tale data non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento. In ogni caso le sostituzioni o le modifiche potranno essere consentite quando:

- 1) la nuova attrazione presentata sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel parco;
- 2) le misure d'ingombro della nuova attrazione non superino quelle della precedente di una percentuale pari al:
 - 10 % per le grandi attrazioni
 - 15 % per le medie attrazioni

25 % per le piccole attrazioni e semprechè le misure d'ingombro della nuova attrazione non impediscono la collocazione delle altre attrazioni aventi diritto.

ART. 13

Trasmissibilità della concessione

Nel caso di decesso o di totale inabilità (da comprovarsi attraverso certificazione medica) del proprietario dell'attrazione, oppure in caso di cessazione dell'attività relativa all'attrazione, l'anzianità di frequenza acquisita alla manifestazione, può essere riconosciuta in ordine prioritario al coniuge o ai figli.

Qualora a succedere siano più figli, l'anzianità acquisita dal titolare, verrà trasmessa ad uno solo dei figli, designato dagli altri come titolare dell'attrazione.

In caso di subentro per atto tra vivi, l'anzianità verrà trasmessa dal cedente al subentrante.

ART. 14

Perdita diritto di anzianità

In caso di mancata partecipazione ai parchi divertimento tradizionali, il titolare dell'attrazione perde ogni diritto di anzianità di frequenza salvo che non siano adottati validi e giustificati motivi da sottoporre al giudizio del Sindaco.

Se la giustificazione addotta e comunque documentata sarà favorevolmente accolta, al titolare dell'attrazione non verrà calcolato, ai fini dell'acquisizione dell'anzianità, il periodo di assenza. E' comunque consentita una giustificazione ogni cinque anni.

ART. 15

Novità

Nell'organico del Parco deve essere prevista una adeguata superficie per l'installazione di attrazioni che rappresentino una "novità".

Sono da considerarsi "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica in comune con quelle facenti parte del parco e che non siano state installate all'interno dello stesso o comunque da almeno 5 anni.

ART. 16

Criteri per l'ammissione delle novità

La concessione di posteggio per le attrazioni considerate novità non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

La concessione verrà assegnata a giudizio del Sindaco valutando la spettacolarità dell'attrazione.

ART. 17

Assegnazione concessione per attrazioni analoghe

Nel caso in cui vi siano richieste di concessioni per analoghe attrazioni l'assegnazione potrà essere fatta a rotazione a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 18

Comunicazione di assegnazione concessione

L'assegnazione o meno della concessione va comunicata agli interessati almeno 2 mesi prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni prima della manifestazione. Il mancato adempimento di quanto sopra porterà all'esclusione della concessione per l'anno successivo.

ART. 19

Concessione di altre aree

Non saranno rilasciate concessioni per aree pubbliche o autorizzazioni su aree private per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel periodo di apertura del parco tradizionale.

ART. 20

Uso di apparecchi sonori

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione, e limitato esclusivamente alle ore che verranno indicate sull'autorizzazione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I trasgressori verranno puniti in base all'art. 24.

ART. 21

Sistemazione carovane e raccolta rifiuti

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo indicato e secondo le disposizioni impartite dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese o tramite i servizi autorizzati, in base alle tariffe vigenti, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

ART. 22

Banchi per somministrazione alimenti e bevande

Sono considerate attività complementari i "banchi dolci", i "banchi giocattoli" e "banchi di zucchero filato".

Non possono essere apportate modifiche al banco, né possono essere variate le misure dello stesso senza ottenere la previa autorizzazione da parte del Sindaco.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche nonché alle norme igienico sanitarie.

La collocazione dei banchi dolci deve essere prevista dall'organico del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

ART. 23

Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale, il cui importo verrà indicato nella comunicazione di concessione, dovrà essere versato, in contanti, presso l'Ufficio Polizia Amministrativa, prima dell'installazione del mestiere e verrà restituito dopo che lo stesso ufficio avrà accertato l'inesistenza di danni e l'avvenuto pagamento della tassa di plateatico.

ART. 24

Sanzioni

L'inottemperanza alle norme sopra indicate comporteranno il diniego della concessione per l'anno successivo.

Le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, saranno invece causa di esclusione dai parchi divertimento organizzati nel territorio comunale.